## TRIBUNALE DI PALERMO

## SEZ. LAVORO

# **Rg. N. 5735/2015** (Dott.ssa Gentile C.)

#### **Note Conclusive**

Avv. Gabriella Di Francesco

#### Contro

La Cassa di previdenza forense (Avv. Maria Rita Ornella Costa)

Per comprendere appieno la questione oggetto di causa, occorre ripercorrere analiticamente la vicenda che ha originato il presente giudizio.

Nel gennaio 2014 la sottoscritta, dopo aver superato gli esami di abilitazione nel mese di dicembre 2013, provvedeva ad iscriversi all'albo presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Lo studio legale in cui avevo svolto la pratica forense – mi propose di continuare a collaborare gratuitamente con loro garantendomi la possibilità di usufruire gratuitamente dei mezzi messi da loro a disposizione - al fine di proseguire il mio percorso di apprendimento della professione, coadiuvare lo studio nelle attività legali richieste e potere in futuro acquisire un portfolio clienti personale.

Nel mese di settembre 2014, stante la totale assenza di qualsivoglia introito iniziai a fare colloqui presso altri studi al fine di trovare una soluzione economica diversa.

Con lettera del 7.01.2015 la Cassa di Previdenza comunicava di aver proceduto all'iscrizione d'ufficio della stessa e, pertanto, richiedeva il pagamento dei contributi relativi all'anno 2014 seppure il reddito prodotto nel corso del 2014 fosse stato pari a zero - ed il pagamento dei contributi relativi all'anno 2015 (cfr. documentazione allegata al fascicolo).

Nella medesima lettera la Cassa di Previdenza mi informava della possibilità di adire Reclamo "al Consiglio di Amministrazione contro l'anzidetta delibera della Giunta. ....Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 443 cod. proc. civ., la domanda giudiziaria relativa alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa." (cfr. documentazione allegata al fascicolo).

La scrivente, dunque, procedeva con reclamo in data 15.01.15 e, successivamente – decorsi infruttuosamente i termini- adiva codesto Tribunale per sentire accogliere le proprie ragioni.

In data 9.06.2015 il dott. Tango, dopo aver rigettato l'istanza di sospensione, rinviava la causa all'udienza del 16.11.2015.

Nel corso dell'udienza del 16.11.2015 il Giudice, ha sollevato un'eccezione preliminare inerente l'ammissibilità dell'impugnativa della lettera inviata dalla Cassa di previdenza del 7.01.2015 concedendo termine per articolare memorie, tese a dimostrare l'ammissibilità della domanda.

In data 16 maggio 2016 provvedevo, quindi, a depositare le memorie autorizzate e relativi documenti allegati.

Giova precisare che, in assenza di accoglimento dell'istanza di sospensione, nel mese di settembre 2015 provvedevo a pagare le somme richieste dalla Cassa, come si evince dalla documentazione esibita all'udienza del 7.09.2016 e contestualmente depositata unitamente alla lettera della Cassa di Previdenza, pervenuta nel mese di Luglio 2016, con cui la Cassa mi comunicava il rigetto del reclamo e con cui ribadiva la possibilità di adire il Tribunale in funzione del Giudice del Lavoro ex art. 444 co. 1 c.p.c. (cfr. doc. allegata al fascicolo) qualora lo avessi ritenuto opportuno.

Alla medesima udienza, la sottoscritta depositava copia dei regolamenti di altre casse di previdenza sottolineando come quest'ultime, (le casse di architetti, ingegneri, medici, ecc.) avessero recepito la medesima legge 96 del 2011 – cui la convenuta fa riferimento a giustificazione della propria pretesa tributaria -

applicando un criterio più equo ed in linea con i dettami costituzionali.

# 1. Legittimità dell'azione intrapresa:

Sul punto, richiamando integralmente quanto già ampiamente dedotto nelle memorie autorizzate del 16 maggio (cfr. paragrafo 1), si precisa ulteriormente quanto segue.

Il Tar del Lazio, chiamato a pronunciarsi sul ricorso avverso il regolamento attuativo della legge professionale, sull'iscrizione obbligatoria alla Cassa forense ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice del lavoro (cfr. Tar Lazio sent. n.7353/2016).

Secondo il Tar, le doglianze attengono, in modo specifico, all'iscrizione e alla contribuzione obbligatoria dei liberi professionisti e che, conseguentemente, investono essenzialmente questioni di ordine e natura squisitamente previdenziale.

In nessun passaggio delle pronunzia è possibile rinvenire che l'eventuale azione legale da intraprendere debba attendere un eventuale cartella esattoriale.

Alla luce della pronunzia del Tar, è di assoluta evidenza la legittimità dell'azione intrapresa dinnanzi codesto giudice.

Sebbene la summenzionata sentenza sia da sola sufficiente a riconoscere la legittimità dell'azione intrapresa, la legittimità dell'azione intrapresa è riconosciuta dalla stessa Cassa Forense che, nella lettera del 7.07.2016 scrive: "Le faccio presente che, qualora Ella intenda adire l'Autorità Giudiziaria avverso tale decisione, giudice competente è il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro" (cfr. lettera allegata al fascicolo di parte).

Poiché la giurisprudenza costante è concorde nel ritenere impugnabili tutti quegli atti in cui sia esplicitata una pretesa tributaria, come avviene nella lettera della Cassa, la quale specifica - altresì - le modalità con cui impugnare la lettera rendendo quest'ultima un atto autonomamente impugnabile.

In tale ipotesi, infatti, sussiste un interesse attuale e concreto, e il soggetto è legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti; il ricorso, pertanto, è legittimamente proposto.

# 2. Sulla legittimità della pretesa contributiva della Cassa

Ad integrazione di quanto già ampliamente sostenuto nelle memorie integrative, si ritiene opportuno specificare che anche la sentenza del Tar, sebbene si sia pronunziata solo sul difetto di giurisdizione, sottolinea taluni profili di illegittimità del Regolamento con espresso riferimento ai criteri adottati dalla Cassa.

Il Tribunale analizza in diversi punti le motivazioni dei ricorrenti senza emettere alcun parere negativo.

Si legge nella sentenza che l'interpretazione dell'art. 21, comma 9, della legge n. 247/2012 "costituzionalmente orientata" è quella secondo cui tutti gli avvocati, e quindi anche quelli che non rientrano nei parametri economici stabiliti, "hanno il diritto di permanere nell'unico sistema previdenziale" e avere "pari dignità professionale e pari diritto a restare nel mercato"

Giova precisare che, questi parametri reddituali, fissati dalla Cassa con un proprio regolamento, sono stati di fatto decisi "dagli avvocati con più anzianità di servizio" (in quanto eleggibili) e, come tali – rileva il TAR – potrebbero avere uno specifico interesse corporativo a limitare l'accesso alla professione ai giovani, onde non subirne la concorrenza.

Il contributo minimo obbligatorio, perciò è rimesso all'arbitrio della Cassa, non essendo stati fissati parametri di controllo e quelli "puntuali e precisi per l'esercizio della normazione secondaria".

Le nuove norme, quindi, finiscono per costituire veri e propri **ostacoli permanenti per l'accesso alla professione**, ostacoli che non hanno un valido fondamento legale, penalizzando i professionisti più deboli e privi di sufficiente reddito, e premiando gli altri avvocati con maggiori redditi.

Detto sistema si palesa, quindi, in contrasto col principio fondamentale del nostro ordinamento secondo cui a ciascun lavoratore deve essere garantito un **reddito minimo** per poter soddisfare i propri bisogni vitali, reddito che invece viene negato dalla riforma.

A riprova di quanto asserito occorre rammentare che, chiunque percepisca un reddito inferiore a € 4.800,00 lordi annuali è considerato dal legislatore disoccupato. Non si comprende, quindi, come si possa obbligare un avvocato tecnicamente disoccupato al pagamento di contribuzione previdenziale in misura maggiore al reddito dichiarato, pena la cancellazione dall'Albo, anche se a seguito di procedimento disciplinare.

Detta cancellazione, si reitera, confligge con i principi costituzionali italiani ed europei che prevedono la libertà di iniziativa economica, la libera concorrenza senza alcuna discriminazione e l'accesso alla professione previo superamento del solo Esame di Stato, quale unico presupposto per ottenere l'abilitazione.

Come già ampiamente sottolineato nei propri scritti difensivi la Cassa avrebbe dovuto ancorare i criteri di determinazione della contribuzione alla percezione di reddito, come la legge n. 96/2011 prevede.

Nelle memorie autorizzate di parte avversa si legge: "l'art. 21 della l. n. 247/12, al comma l, prevede espressamente che "la permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale" (cfr. pag. 1 note autorizzate resistente).

La norma che controparte richiama è, di tutta evidenza, violata dalle decisioni della Cassa che impone – laddove il legislatore dispone di prevedere delle eccezioni - un obbligo economico fisso.

Ci si chiede, a questo punto, a che titolo la Cassa di Previdenza Forense adottando un Regolamento, con cui ha slegato il pagamento di un contributo previdenziale dal reddito effettivamente prodotto, si sia arrogata il diritto di procedere ad una cancellazione di massa di avvocati; diritto, che nessuna legge primaria gli ha riconosciuto.

Che la Cassa abbia adottato provvedimenti che non tutelino tutti gli avvocati risulta evidente mediante <u>un mero confronto con il recepimento della medesima normativa</u> da parte di altre casse di previdenza, quali ad esempio Inarcassa che, mediante comunicato ufficiale, ha abolito il contributo minimo in misura fissa per coloro che non raggiungo un reddito pari a € 15.690 per sostituirlo col **pagamento di un importo pari al 14% del reddito effettivamente prodotto** (cfr. doc. allegata alle memorie autorizzate).

Non solo Inarcassa applica correttamente la norma, ma garantisce in ogni caso la validità dell'intera annualità ai fini pensionistici.

Non si comprende, dunque, perché la Cassa di Previdenza Forense abbia adottato un sistema che è più gravoso, a parità di condizioni per i giovani professionisti, ma conta la metà a fini previdenziali.

Non vi è chi non vede come detta norma violi palesemente il principio di uguaglianza sancito dalla costituzione.

Come è noto, la violazione del principio di uguaglianza si Concreta anche in una disparità di trattamento fra soggetti in posizione analoga a seconda delle categorie di appartenenza e dei relativi sistemi previdenziali, e quindi in una contraddizione, per così dire, "esterna" del sistema considerato.

In questo caso la disparità di trattamento si palesa nella circostanza che, gli esercenti della professione forense sono

assoggettati alla previdenza forense mediante il pagamento di una somma che è slegata da qualsivoglia capacità reddituale e a cui la Cassa riconosce la validità del trattamento pensionistico limitata a sei mesi, mentre per gli esercenti altre professioni rivestiti dell'anzidetta qualità (posizione analoga) il sistema previdenziale della categoria professionale (in particolare gli ingegneri e gli architetti) richiede il pagamento dei contributi previdenziali in base alla capacità reddituale di ciascun professionista a fronte del riconoscimento dell'intera annualità a fini pensionistici.

Per mera completezza espositiva si sottolinea che la possibilità di arrestare l'incremento del numero degli avvocati deve passare attraverso la previsione obbligatoria di un numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza, un eventuale numero massimo di abilitazioni concesse.

Il predetto Regolamento, in combinato disposto con il nuovo codice deontologico forense, imporrebbe un obbligo di successo professionale che non ha, e non può avere, alcuna giustificazione plausibile e men che meno la tutela di un pubblico interesse, in quanto la sanzione della censura/ sospensione/ cancellazione /radiazione non sarebbe imputabile a indegnità ma solo a un insuccesso economico incolpevole che colpirebbe in specie i neoavvocati, le donne avvocato e gli avvocati socialmente fragili e gli avvocato che non hanno alle spalle studi legali familiari.

Per dovere di completezza d'informazione, si precisa che in seguito alla pronunzia del Tar il procedimento è stato riassunto dinnanzi il giudice del lavoro la cui udienza di discussione è fissata in data 18 gennaio 2017.

Alla luce di quanto sin qui scritto, nel rispetto del principio di capacità contributiva, le somme richieste dalla Cassa devono essere ancorate alla produzione di reddito, ogni diverso criterio dovrà, pertanto, ritenersi illegittimo e la pretesa creditoria non potrà trovare accoglimento.

# 2.1 I limiti di legiferazione della Cassa

Sia nel corso delle udienze, sia negli scritti difensivi di parte resistente, emerge l'assoluta convinzione della Cassa di poter determinare la misura dei contributi previdenziali – nel silenzio normativo - secondo criteri ispirati al libero arbitrio.

In realtà, il potere normativo della Cassa deve rispettare taluni criteri previsti dalla normativa di rango superiore.

Lo scopo della riforma era quello di garantire la stabilità, nel lungo periodo, attraverso un incremento dei flussi finanziari in ingresso ed un contenimento di quelli in uscita in atto e potenziali senza che per questo venga meno il rispetto del criterio di equità intergenerazionale.

Detto principio si pone in palese contrasto con i criteri introdotti con il regolamento sotteso alla fattispecie *de qua* sul versante delle prestazioni previdenziali.

Esaminando il regolamento, può osservarsi come il carico contributivo maggiore (sotto il profilo del suo rapporto con gli utili) grava maggiormente sui soggetti assicurati che non raggiungano i redditi o i volumi d'affari corrispondenti ai contributi soggettivo e integrativo minimo e, cioè, verosimilmente sulle categorie di assicurati più giovani.

Ne consegue che le categorie di assicurati più giovani, già più gravemente penalizzata sotto il profilo contributivo e sotto quello dei requisiti di accesso alla pensione, sono state ulteriormente discriminate, senza alcuna plausibile ragione e con manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., rispetto a categorie di assicurati più anziani (sotto il profilo contributivo e anagrafico).

Non si coglie, infatti, la logica del mancato rispetto del principio d'eguaglianza considerando che i neoiscritti sono, in virtù di quanto già ampiamente descritto, la categoria più gravemente incisa.

In definitiva, emerge una chiara sperequazione, sia sul fronte dei contributi che su quello delle prestazioni, tra categorie di assicurati a detrimento delle categorie più giovani cui è stato richiesto, in proporzione, un più considerevole impegno contributivo.

La riforma, quindi, appare manifestamente in antitesi con il principio dell'equità tra generazioni, in quanto, nella sostanza, si è finito per domandare maggiore sacrificio ai nuovi professionisti limitandone pesantemente le reali possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Anche sotto tale profilo il regolamento appare illegittimo ed i criteri devono essere rideterminati.

## 2.2 Violazione Carta dei diritti fondamentali

Infine, riportandomi integralmente a quanto dedotto circa la violazione delle norme inerenti la Carta dei Diritti Fondamentali, (cfr. ricorso e memorie integrative), rappresento, altresì, che il ricorrente deve soltanto fornire gli elementi che lascino intuire l'esistenza di un possibile trattamento discriminatorio.

# <u>Ciò permette di far sorgere una presunzione di</u> discriminazione che spetterà quindi al resistente confutare.

Negli atti di controparte, la Cassa si limita ad asserire che "l'iscrizione obbligatoria alla Cassa non crea discriminazioni tra gli operatori della medesima categoria professionale e che non si realizza nessuna discriminazione in base al patrimonio" (cfr. pag. 24 delle memorie difensive di costituzione) ma non fornisce alcuna prova di ciò.

I fatti, invece dimostrano esattamente il contrario; è evidentemente discriminatorio, imporre il versamento di contributi di pari valore sia per chi non produce reddito sia per chi lo produce, imponendo un sacrificio evidentemente eccessivo per i primi a vantaggio dei secondi.

La disciplina, si rammenta, contrasta non solo con gli articoli 15, paragrafo 1 e 21 della Cedu che vietano qualsiasi forma di discriminazione **fondata in particolare sul patrimonio o la nascita**, ma anche i principi comunitari sulla concorrenza.

Per meglio comprendere il concetto di discriminazione sul patrimonio, si riporta a mero titolo esemplificativo, la causa Chassagnou e a. c. Francia, nella quale i ricorrenti contestavano il fatto di non essere autorizzati a usare i propri terreni come desideravano.

Le leggi in vigore in determinate regioni obbligavano i piccoli proprietari terrieri a trasferire diritti pubblici di caccia sui loro terreni, mentre tale obbligo non era imposto a coloro che possedevano grandi proprietà fondiarie, che potevano disporre dei loro terreni come preferivano.

I ricorrenti desideravano proibire la caccia sui loro terreni e destinarli alla conservazione della vita selvatica.

# <u>La Cedu ha constatato che tale obbligo costituiva una</u> discriminazione fondata sulla ricchezza.

Dall'esempio riportato è facilmente deducibile che i soggetti con reddito zero o comunque inferiore al minimo vitale potranno adempiere al pagamento dei contributi previdenziali solo se hanno un patrimonio personale o familiare a cui attingere.

Di fatto, dunque, viene operata dalla Cassa una discriminazione in base alle possibilità economiche della famiglia d'origine, e detta circostanza vìola il summenzionato divieto di discriminazione di cui all'art. 21 della Carta Fondamentale.

Secondo il Tue è "imprenditore" anche il professionista cittadino europeo che ha diritto a concorrere sul mercato in condizioni di pari opportunità e non discriminazione rispetto a coloro che offrono gli stessi servizi al pubblico.

Il Regolamento, invece, viola il principio di pari concorrenza tra gli operatori del settore, introducendo un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva e una penalizzazione ingiusta per alcuni con indebito vantaggio per gli altri.

La ricchezza sottratta ai professionisti che si trovano in condizioni minori, ma resistono sul mercato, viene impegnata per migliorare diametralmente la situazione economica di tutti gli avvocati che percepiscono invece maggiori guadagni, offrendo così loro un "premio" del tutto irragionevole, che altera la concorrenza a loro esclusivo vantaggio, consentendo loro, potenzialmente, introiti maggiori.

Basta guardare i dati riportati nella conferenza sulla "sicurezza sociale degli avvocati europei" per rendersi conto che in tutti i paesi europei in cui è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di previdenza il livello dei contributi obbligatori, è pagato in base ai loro redditi (cfr. Conferenza "la sicurezza sociale degli avvocati europei" Roma – 26 marzo 2004).

Ne consegue che la determinazione del pagamento di un importo in misura fissa costituisce una violazione del principio della libera concorrenza e una discriminazione fondata sul patrimonio.

Alla luce di quanto sin qui scritto, risulta evidente che il regolamento così come formulato è in contrasto con la normativa europea ed è pertanto illegittimo.

\*\*\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, riportandomi integralmente a quanto già sostenuto in atto di ricorso e memorie integrative si

# **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa voglia:

- Preliminarmente riconoscere la domanda spiegata ammissibile;
- In via principale, rimettere con ordinanza alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità dell'art. 2 del

Regolamento Forense in violazione con gli art. 3, 23, 53 della Cost.;

- Riconoscere che l'art. 2 del Regolamento Forense è illegittimo per violazione della L. 96 del 2011;
- Disporre il rinvio alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee dei regolamenti emanati dalla cassa in materia di contributi previdenziali per la violazione degli artt. 15 co. 1 e 21 co. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE;
  - Nel merito accogliere la presente impugnazione
- Nel merito, accertare l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata dalla cassa relativa all'anno 2014 e per l'effetto disporre il rimborso del quantum versato nonché rideterminare i contributi minimi per gli anni seguenti in relazione al reddito effettivamente prodotto
- In estremo subordine, ritenere compensate le spese di lite
  Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Palermo, 28.11.2016

Avv. Gabriella Di Francesco